

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 3333

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto col **Ministro dell'interno**

(NAPOLITANO)

e col **Ministro delle finanze**

(VISCO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 1998

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli e degli Accordi di adesione dei Governi dei Regni di Svezia e di Danimarca e della Repubblica di Finlandia all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, ed alla Convenzione di applicazione dell'Accordo stesso, con atti finali e dichiarazioni, fatti a Lussemburgo il 19 dicembre 1996

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i> 3
Disegno di legge	» 4
Testo dei Protocolli e degli Accordi di adesione	» 5

ONOREVOLI SENATORI. — L'adesione della Danimarca, della Finlandia e della Svezia agli Accordi di Schengen, nonché l'associazione della Norvegia e dell'Islanda agli Accordi medesimi sulla base dell'articolo 136 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, integra l'area dell'Unione nordica dei passaporti in quella di Schengen.

L'adesione e l'associazione stesse comportano oneri finanziari per gli Stati summenzionati, ma non per quelli, come l'Italia, che fanno già parte dell'Accordo di

Schengen e della sua Convenzione di applicazione.

L'integrazione degli Stati nordici amplia, in definitiva, la sfera di applicazione del Sistema Schengen; tuttavia non comporta, oltre la necessità dell'ordine di esecuzione dei relativi Accordi, l'adozione di norme di adeguamento, restando applicabili quelle già adottate al momento della ratifica dell'adesione italiana.

Dall'applicazione degli Atti internazionali in questione non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i Protocolli e gli Accordi di adesione dei Governi dei Regni di Svezia e di Danimarca e della Repubblica di Finlandia all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985, relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, ed alla Convenzione di applicazione dell'Accordo stesso, con atti finali e dichiarazioni, fatti a Lussemburgo il 19 dicembre 1996.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli ed agli Accordi di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto rispettivamente da ciascuno degli atti stessi.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROTOCOLLO DI ADESIONE
del Governo del Regno di Svezia
all'Accordo
relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni
firmato a Schengen il 14 giugno 1985

I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi, Parti dell'Accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, qui di seguito denominato "l'Accordo", nonché i Governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica, e della Repubblica d'Austria, che hanno aderito a detto Accordo con i Protocolli firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, da un lato,

ed il Governo del Regno di Svezia, d'altro lato,

considerando i progressi già realizzati in seno all'Unione europea al fine di assicurare la libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi,

prendendo atto che il Governo del Regno di Svezia condivide la volontà di pervenire all'eliminazione dei controlli alle frontiere interne nei riguardi della circolazione delle persone,

hanno convenuto quanto segue :

Articolo 1

Con il presente Protocollo, il Governo del Regno di Svezia aderisce all'Accordo, quale emendato dai Protocolli di adesione dei Governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995.

Articolo 2

All'articolo 1 dell'Accordo, i termini "della Repubblica portoghese" sono sostituiti con i termini "della Repubblica portoghese e del Regno di Svezia".

Articolo 3

All'articolo 8 dell'Accordo, i termini "della Repubblica portoghese" sono sostituiti con i termini "della Repubblica portoghese e del Regno di Svezia".

Articolo 4

1. Il presente Protocollo è firmato senza riserva di ratifica o di approvazione o con riserva di ratifica o di approvazione.

2. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui i Governi degli Stati nei quali è entrato in vigore l'Accordo e il Governo del Regno di Svezia avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo.

Nei confronti degli altri Stati, il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui ognuno di essi avrà espresso il proprio consenso ad essere vincolato, purché il presente Protocollo sia entrato in vigore in conformità del disposto del comma precedente.

3. Il Governo del Granducato di Lussemburgo è depositario del presente Protocollo e ne rimette copia conforme a ciascuno degli altri Governi firmatari. Notifica loro altresì la data della sua entrata in vigore.

Articolo 5

1. Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimette al Governo del Regno di Svezia copia conforme dell'Accordo nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.
2. Il testo dell'Accordo, nella versione in lingua svedese, viene allegato al presente Protocollo e fa fede alle stesse condizioni dei testi dell'Accordo in lingua francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto le proprie firme, in calce al presente Protocollo.

Fatto a Lussemburgo, il diciannove dicembre millenovecentonovantasei, nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede.

PROTOCOLLO DI ADESIONE
del Governo del Regno di Danimarca
all'Accordo
relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni
firmato a Schengen il 14 giugno 1985

I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato di Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi, Parti dell'Accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, qui di seguito denominato "l'Accordo", nonché i Governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica, e della Repubblica d'Austria, che hanno aderito a detto Accordo con i Protocolli firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, da un lato,

ed il Governo del Regno di Danimarca, d'altro lato,

considerando i progressi già realizzati in seno all'Unione europea al fine di assicurare la libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi,

prendendo atto che il Governo del Regno di Danimarca condivide la volontà di pervenire all'eliminazione dei controlli alle frontiere interne nei riguardi della circolazione delle persone,

hanno convenuto quanto segue :

Articolo 1

Con il presente Protocollo, il Governo del Regno di Danimarca aderisce all'Accordo, quale emendato dai Protocolli di adesione dei Governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica, e della Repubblica d'Austria, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995.

Articolo 2

All'articolo 1 dell'Accordo, i termini "del Regno del Belgio" sono sostituiti con i termini "del Regno del Belgio e del Regno di Danimarca".

Articolo 3

All'articolo 8 dell'Accordo, i termini "del Regno del Belgio" sono sostituiti con i termini "del Regno del Belgio e del Regno di Danimarca".

Articolo 4

Le disposizioni del presente Protocollo non si applicano alle isole Far Øer e alla Groenlandia.

Articolo 5

1. Il presente Protocollo è firmato senza riserva di ratifica o di approvazione o con riserva di ratifica o di approvazione.

2. Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui i Governi degli Stati nei quali è entrato in vigore l'Accordo e il Governo del Regno di Danimarca avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo.

Nei confronti degli altri Stati, il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui ognuno di essi avrà espresso il proprio consenso ad essere vincolato, purché il presente Protocollo sia entrato in vigore in conformità del disposto del comma precedente.

3. Il Governo del Granducato di Lussemburgo è depositario del presente Protocollo e ne rimette copia conforme a ciascuno degli altri Governi firmatari. Notifica loro altresì la data della sua entrata in vigore.

Articolo 6

1. Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimette al Governo del Regno di Danimarca copia conforme dell'Accordo nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

2. Il testo dell'Accordo, nella versione in lingua danese, viene allegato al presente Protocollo e fa fede alle stesse condizioni dei testi dell'Accordo in lingua francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto le proprie firme in calce al presente Protocollo.

Fatto a Lussemburgo, il diciannove dicembre millenovecentonovantasei, nelle lingue danese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede.

PROTOCOLLO DI ADESIONE
del Governo della Repubblica di Finlandia
all'Accordo
relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni
firmato a Schengen il 14 giugno 1985

I Governi del Regno del Belgio, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica francese, del Granducato del Lussemburgo e del Regno dei Paesi Bassi, Parti dell'Accordo relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmato a Schengen il 14 giugno 1985, qui di seguito denominato "l'Accordo", nonché i Governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica, e della Repubblica d'Austria, che hanno aderito a detto Accordo con i Protocolli firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, da un lato,

ed il Governo della Repubblica di Finlandia, d'altro lato,

considerando i progressi già realizzati in seno all'Unione europea al fine di assicurare la libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi,

prendendo atto che il Governo della Repubblica di Finlandia condivide la volontà di pervenire all'eliminazione dei controlli alle frontiere interne nei riguardi della circolazione delle persone,

hanno convenuto quanto segue :

Articolo 1

Con il presente Protocollo, il Governo della Repubblica di Finlandia aderisce all'Accordo, quale emendato dai Protocolli di adesione dei Governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995.

Articolo 2

All'articolo 1 dell'Accordo, i termini "della Repubblica portoghese" sono sostituiti con i termini "della Repubblica portoghese e della Repubblica di Finlandia".

Articolo 3

All'articolo 8 dell'Accordo, i termini "della Repubblica portoghese" sono sostituiti con i termini "della Repubblica portoghese e della Repubblica di Finlandia".

Articolo 4

1. Il presente Protocollo è firmato senza riserva di ratifica o di approvazione o con riserva di ratifica o di approvazione.

2. Il presente protocollo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui i Governi degli Stati nei quali è entrato in vigore l'Accordo e il Governo della Repubblica di Finlandia avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo.

Nei confronti degli altri Stati, il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui ognuno di essi avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati, purché il presente Protocollo sia entrato in vigore in conformità del disposto del comma precedente.

3. Il Governo del Granducato del Lussemburgo è depositario del presente Protocollo e ne rimette copia conforme a ciascuno degli altri Governi firmatari. Notifica loro altresì la data della sua entrata in vigore.

Articolo 5

1. Il Governo del Granducato del Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica di Finlandia copia conforme dell'Accordo nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.
2. Il testo della Convenzione del 1990, nella versione in lingua finlandese, viene allegato al presente Accordo e fa fede alle stesse condizioni dei testi della Convenzione in lingua francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto le proprie firme in calce al presente Protocollo.

Fatto a Lussemburgo, il diciannove dicembre millenovecentonovantasei, nelle lingue finlandese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede.

**ACCORDO DI ADESIONE DEL REGNO DI SVEZIA
alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985
relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni,
firmata a Schengen il 19 giugno 1990**

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, Parti della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, qui di seguito denominata "la Convenzione del 1990", nonché la Repubblica italiana, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Austria, che hanno aderito alla Convenzione del 1990 con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995,

da un lato,

e il Regno di Svezia, d'altro lato,

considerata la firma avvenuta a Lussemburgo, il 19 dicembre millenovecentonovantasei, del Protocollo di adesione del Governo del Regno di Svezia all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, quale emendato dai Protocolli di adesione dei Governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995,

fondandosi sull'articolo 140 della Convenzione del 1990, hanno convenuto quanto segue :

Articolo 1

Con il presente Accordo, il Regno di Svezia aderisce alla Convenzione del 1990.

Articolo 2

1. Gli agenti di cui all'articolo 40, 4° comma della Convenzione del 1990 sono, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda il Regno di Svezia:
 - a. gli agenti di polizia alle dipendenze delle autorità di polizia svedesi (Polismän som är anställda av svenska polismyndigheter)
 - b. gli agenti di dogana alle dipendenze delle autorità doganali svedesi, quando hanno competenze di polizia, in particolare per quanto riguarda i reati connessi con il contrabbando e altri reati relativi all'ingresso e all'uscita dal paese (Tulltjänstemän, som är anställda vid svensk tullmyndighet i de fall de har polisiära befogenheter, dvs framst i samband med smugglingsbrott och andra brott i samband med inresa och utresa till och från riket).
 - c. gli agenti alle dipendenze della Guardia costiera svedese per quanto riguarda la sorveglianza in mare (Tjänsteman anställda vid den svenska Kustbevakningen i samband med övervakning till sjöss).

2. L'autorità di cui all'articolo 40, 5° comma della Convenzione del 1990 è, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda il Regno di Svezia:

La direzione nazionale della polizia svedese (Rikspolisstyrelsen).

Articolo 3

Gli agenti di cui all'articolo 41, 7° comma della Convenzione del 1990 sono, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda il Regno di Svezia:

1. gli agenti di polizia alle dipendenze delle autorità di polizia svedesi (Polismän som är anställda av svenska polismyndigheter)
2. gli agenti di dogana alle dipendenze delle autorità doganali svedesi, quando hanno competenze di polizia, in particolare per quanto riguarda i reati connessi con il contrabbando e altri reati relativi all'ingresso e all'uscita dal paese (Tulltjänstemän, som är anställda vid svensk tullmyndighet i de fall de har polisiära befogenheter, dvs framst i samband med smugglingsbrott och andra brott i samband med inresa och utresa till och från riket).

Articolo 4

Il Ministero competente di cui all'articolo 65, 2° comma della Convenzione del 1990 è, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda il Regno di Svezia:

Il Ministero degli Affari esteri (Utrikesdepartementet).

Articolo 5

Le disposizioni del presente Accordo non ostano alla cooperazione nel quadro dell'Unione nordica dei passaporti, sempre che tale cooperazione non sia in contrasto con l'applicazione del presente Accordo né la ostacoli.

Articolo 6

1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione saranno depositati presso il Governo del Granducato di Lussemburgo ; quest'ultimo notificherà il deposito a tutte le Parti contraenti.
2. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte degli Stati per i quali è entrata in vigore la Convenzione del 1990 e da parte del Regno di Svezia.

Nei confronti degli altri Stati, il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dei rispettivi strumenti di ratifica, approvazione o accettazione, purché il presente Accordo sia entrato in vigore in conformità del disposto del comma precedente.

3. Il Governo del Granducato di Lussemburgo notifica la data dell'entrata in vigore a ciascuna delle Parti contraenti.

Articolo 7

1. Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimette al Governo del Regno di Svezia copia conforme della Convenzione del 1990 nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.
2. Il testo della Convenzione del 1990, nella versione in lingua svedese, viene allegato al presente Accordo e fa fede alle stesse condizioni dei testi della Convenzione del 1990 in lingua francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce al presente Accordo.

Fatto a Lussemburgo, il diciannove dicembre millenovecentonovantasei, nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato presso gli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

ATTO FINALE

1. In occasione della firma dell'Accordo di adesione del Regno di Svezia alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Austria con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, il Governo del Regno di Svezia accetta l'Atto finale, il Processo verbale e la Dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato, firmati all'atto della firma della Convenzione del 1990.

Il Governo del Regno di Svezia accetta le Dichiarazioni comuni e prende nota delle Dichiarazioni unilaterali in esse contenute.

Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimette al Governo del Regno di Svezia copia conforme dell'Atto finale, del Processo verbale e della Dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della Convenzione del 1990, nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca.

- II. In occasione della firma dell'Accordo di adesione del Regno di Svezia alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, la Repubblica portoghese e il Regno di Spagna, la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Austria con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, le Parti contraenti hanno adottato le seguenti dichiarazioni :

1. Dichiarazione comune relativa all'Articolo 6 dell'Accordo di adesione.

Le Parti contraenti si informano reciprocamente, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo di adesione, di tutte le circostanze che rivestono importanza per le materie oggetto della Convenzione del 1990 e per la messa in applicazione dell'Accordo di adesione.

Il presente Accordo di adesione sarà messo in applicazione tra gli Stati per i quali è messa in applicazione la Convenzione del 1990 e il Regno di Svezia quando saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione del 1990 in tutti questi Stati e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in essi effettivi.

Nei confronti di ciascuno degli altri Stati, il presente Accordo di adesione sarà messo in applicazione quando in tale Stato saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione del 1990 e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in esso effettivi.

2. Dichiarazione comune relativa all'articolo 9, 2° comma della Convenzione del 1990.

Le Parti contraenti precisano che, all'atto della firma dell'Accordo di adesione del Regno di Svezia alla Convenzione del 1990, il regime comune dei visti, di cui all'articolo 9, 2° comma della Convenzione del 1990, si riferisce al regime comune agli Stati firmatari della suddetta Convenzione, applicato dal 19 giugno 1990.

3. Dichiarazione comune relativa alla Convenzione stabilita sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea relativa all'estradizione

Gli Stati parte della Convenzione del 1990 confermano che nel quadro della Convenzione del 1990 applicheranno l'articolo 5, 4° comma della Convenzione stabilita sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, firmata a Dublino il 27 settembre 1996, nonché le rispettive Dichiarazioni allegate a tale Convenzione.

- III. Le Parti contraenti prendono atto della dichiarazione del Regno di Svezia relativa agli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria.

Il Governo del Regno di Svezia prende atto del contenuto degli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria alla Convenzione del 1990, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, nonché del contenuto degli Atti finali e delle Dichiarazioni allegati a tali Accordi.

Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimetterà copia conforme dei summenzionati strumenti al Governo del Regno di Svezia.

Dichiarazione del Regno di Svezia relativa agli Accordi di adesione del Regno di Danimarca e della Repubblica di Finlandia alla Convenzione del 1990

All'atto della firma del presente Accordo, il Regno di Svezia prende atto del contenuto degli Accordi di adesione del Regno di Danimarca e della Repubblica di Finlandia alla Convenzione del 1990 nonché del contenuto dell'Atto finale e della Dichiarazione relativi a tale Accordo.

Fatto a Lussemburgo, il diciannove dicembre millenovecentonovantasei, nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato negli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

**ACCORDO DI ADESIONE DEL REGNO DI DANIMARCA
alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985
relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni,
firmata a Schengen il 19 giugno 1990**

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, Parti della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, qui di seguito denominata "la Convenzione del 1990", nonché la Repubblica italiana, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Austria, che hanno aderito alla Convenzione del 1990 con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995,

da un lato,

e il Regno di Danimarca, d'altro lato,

considerata la firma avvenuta a Lussemburgo, il 19 dicembre millenovecentonovantasei, del Protocollo di adesione del Governo del Regno di Danimarca all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, quale emendato dai Protocolli di adesione dei Governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995,

fondandosi sull'articolo 140 della Convenzione del 1990, hanno convenuto quanto segue :

Articolo 1

Con il presente Accordo, il Regno di Danimarca aderisce alla Convenzione del 1990.

Articolo 2

1. Gli agenti di cui all'articolo 40, 4° comma della Convenzione del 1990 sono, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda il Regno di Danimarca:
 - a. gli agenti di polizia alle dipendenze delle autorità locali di polizia e dell'Ufficio del capo della polizia nazionale (Polititjenestemaend hos lokale politimestre og hos Rigspolitichefen).
 - b. alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 40, 6° comma della Convenzione del 1990, gli agenti di dogana per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.

2. L'autorità di cui all'articolo 40, 5° comma della Convenzione del 1990 è, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda il Regno di Danimarca:

Ufficio del capo della polizia nazionale (Rigspolitchefen).

Articolo 3

Gli agenti di cui all'articolo 41, 7° comma della Convenzione del 1990 sono, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda il Regno di Danimarca:

1. gli agenti di polizia alle dipendenze delle autorità locali di polizia e dell'Ufficio del capo della polizia nazionale (Politijenestemaend hos lokale politimestre og hos Rigspolitchefen).
2. alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 41, 10° comma della Convenzione del 1990, gli agenti doganali per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.

Articolo 4

Il Ministero competente di cui all'articolo 65, 2° comma della Convenzione del 1990 è, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda il Regno di Danimarca:

Il Ministero della Giustizia (Justitsministeriet)

Articolo 5

1. Le disposizioni del Presente Accordo non si applicano alle isole Faer Øer e alla Groenlandia.

2. Considerato che le isole Faer Øer e la Groenlandia applicano le disposizioni in materia di circolazione delle persone previste nel quadro dell'Unione nordica dei passaporti, le persone che viaggiano tra le isole Faer Øer o la Groenlandia, da un lato, e gli Stati parte della Convenzione di Schengen e dell'Accordo di cooperazione con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia, d'altro lato, non saranno assoggettate a controlli alle frontiere.

Articolo 6

Le disposizioni del presente Accordo non ostano alla cooperazione nel quadro dell'Unione nordica dei passaporti, sempre che tale cooperazione non sia in contrasto con l'applicazione del presente Accordo né la ostacoli.

Articolo 7

1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione saranno depositati presso il Governo del Granducato di Lussemburgo ; quest'ultimo notificherà il deposito a tutte le Parti contraenti.
2. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte degli Stati per i quali è entrata in vigore la Convenzione del 1990 e da parte del Regno di Danimarca.

Nei confronti degli altri Stati, il presente accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dei rispettivi strumenti di ratifica, approvazione o accettazione, purché il presente Accordo sia entrato in vigore in conformità del disposto del comma precedente.

3. Il Governo del Granducato di Lussemburgo notifica la data dell'entrata in vigore a ciascuna delle Parti contraenti.

Articolo 8

1. Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimette al Governo del Regno di Danimarca copia conforme della Convenzione del 1990 nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.
2. Il testo della Convenzione del 1990, nella versione in lingua danese, viene allegato al presente Accordo e fa fede alle stesse condizioni dei testi della Convenzione del 1990 in lingua francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce al presente Accordo.

Fatto a Lussemburgo, il 19 dicembre millenovecentonovantasei, nelle lingue danese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato presso gli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

ATTO FINALE

- I. In occasione della firma dell'Accordo di adesione del Regno di Danimarca alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Austria con gli accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, il Governo del Regno di Danimarca accetta l'Atto finale, il Processo verbale e la Dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato, firmati all'atto della firma della Convenzione del 1990.

Il Governo del Regno di Danimarca accetta le Dichiarazioni comuni e prende nota delle Dichiarazioni unilaterali in esse contenute.

Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimette al Governo del Regno di Danimarca copia conforme dell'Atto finale, del Processo verbale e della Dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della Convenzione del 1990, nelle lingue danese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

ii. In occasione della firma dell'Accordo di adesione del Regno di Danimarca alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, la Repubblica portoghese e il Regno di Spagna, la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Austria con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, le Parti contraenti hanno adottato le seguenti dichiarazioni :

1. Dichiarazione comune relativa all'Articolo 7 dell'Accordo di adesione.

Le Parti contraenti si informano reciprocamente, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo di adesione, di tutte le circostanze che rivestono importanza per le materie oggetto della Convenzione del 1990 e per la messa in applicazione dell'Accordo di adesione.

Il presente Accordo di adesione sarà messo in applicazione tra gli Stati per i quali è messa in applicazione la Convenzione del 1990 e il Regno di Danimarca quando saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione del 1990 in tutti questi Stati e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in essi effettivi, nonché quando il Comitato esecutivo avrà constatato che le regole da esso ritenute necessarie per la realizzazione delle misure di controllo e di sorveglianza efficaci alle frontiere esterne delle isole Faer Øer e della Groenlandia nonché le misure compensative necessarie, ivi compresa l'applicazione del SIS, saranno state applicate e saranno effettive.

Nei confronti di ciascuno degli altri Stati, il presente Accordo di adesione sarà messo in applicazione quando in tale Stato saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione del 1990 e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in esso effettivi.

2. Dichiarazione comune relativa all'articolo 9, 2° comma della Convenzione del 1990.

Le Parti contraenti precisano che, all'atto della firma dell'Accordo di adesione del Regno di Danimarca alla Convenzione del 1990, il regime comune dei visti, di cui all'articolo 9, 2° comma della Convenzione del 1990, si riferisce al regime comune agli Stati firmatari della suddetta Convenzione, applicato dal 19 giugno 1990.

3. Dichiarazione comune relativa alla Convenzione stabilita sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea

Gli Stati parte della Convenzione del 1990 confermano che nel quadro della Convenzione del 1990 applicheranno l'articolo 5, 4° comma, della Convenzione stabilita sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, firmata a Dublino il 27 settembre 1996, nonché le rispettive Dichiarazioni allegate a tale Convenzione.

- III. Le Parti contraenti prendono atto della dichiarazione del Regno di Danimarca relativa agli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria.

Il Governo del Regno di Danimarca prende atto del contenuto degli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria alla Convenzione del 1990, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, nonché del contenuto degli Atti finali e delle Dichiarazioni allegati a tali Accordi.

Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimetterà copia conforme dei summenzionati strumenti al Governo del Regno di Danimarca.

Dichiarazione del Regno di Danimarca relativa agli Accordi di adesione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione del 1990

All'atto della firma del presente Accordo, il Regno di Danimarca prende atto del contenuto degli Accordi di adesione della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia alla Convenzione del 1990 nonché del contenuto dell'Atto finale e della Dichiarazione relativi a tale Accordo.

Fatto a Lussemburgo, il diciannove dicembre millenovecentonovantasei, nelle lingue danese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato negli archivi del Governo del Granducato di Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

ACCORDO DI ADESIONE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA
alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985
relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni,
firmata a Schengen il 19 giugno 1990

Il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, il Granducato del Lussemburgo e il Regno dei Paesi Bassi, Parti della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, qui di seguito denominata "la Convenzione del 1990", nonché la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Austria, che hanno aderito alla Convenzione del 1990 con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995,

da un lato,

e la Repubblica di Finlandia, d'altro lato,

considerata la firma avvenuta a Lussemburgo, il 19 dicembre millenovecentonovantasei, del Protocollo di adesione del Governo della Repubblica di Finlandia all'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, quale emendato dai Protocolli di adesione dei Governi della Repubblica italiana, del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995,

fondandosi sull'articolo 140 della Convenzione del 1990, hanno convenuto quanto segue :

Articolo 1

Con il presente Accordo, la Repubblica di Finlandia aderisce alla Convenzione del 1990.

Articolo 2

1. Gli agenti di cui all'articolo 40, 4° comma della Convenzione del 1990 sono, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda la Repubblica di Finlandia:
 - a. gli agenti di polizia (poliisin virkamiehistä poliisimiehet - av polisens tjänstemän polismän),
 - b. i funzionari del servizio di sorveglianza delle frontiere (rajavartiolaitoksen virkamiehistä rajavartiomiehet - av gränsbevakningsväsendets tjänstemän gränsbevakningsmän) per quanto riguarda la tratta di persone di cui all'articolo 40, 7° comma della Convenzione del 1990,
 - c. alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 40, 6° comma della Convenzione del 1990, gli agenti di dogana (tullimiehet - tulltjänstemän), per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.

2. L'autorità di cui all'articolo 40, 5° comma della Convenzione del 1990 è, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda la Repubblica di Finlandia:

L'Ufficio nazionale di ricerca (Keskusrikospoliisi - Centrankriminalpolisen).

Articolo 3

Gli agenti di cui all'articolo 41, 7° comma della Convenzione del 1990 sono, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda la Repubblica di Finlandia:

1. gli agenti della polizia (poliisin virkamiehistä poliisimiehet - av polisens tjänstemän polismän),
2. i funzionari del servizio di sorveglianza delle frontiere (rajavartiolaitoksen virkamiehistä rajavartiomiehet - av gränsbevakningsväsendets tjänstemän gränsbevakningsmän),
3. alle condizioni stabilite dagli accordi bilaterali appropriati di cui all'articolo 41, 10° comma della Convenzione del 1990, gli agenti di dogana (tullimiehet - tulltjänstemän), per quanto riguarda le attribuzioni concernenti il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.

Articolo 4

Il Ministero competente di cui all'Articolo 65, 2° comma della Convenzione del 1990 è, alla data della firma del presente Accordo, per quanto riguarda la Repubblica di Finlandia:

Il Ministero della Giustizia (Oikeuministeriö - Justitieministeriet).

Articolo 5

Le disposizioni del presente Accordo non ostano alla cooperazione nel quadro dell'Unione nordica dei passaporti, sempre che tale cooperazione non sia in contrasto con l'applicazione del presente Accordo né la ostacoli.

Articolo 6

1. Il presente Accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione. Gli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione saranno depositati presso il Governo del Granducato del Lussemburgo; quest'ultimo notificherà il deposito a tutte le Parti contraenti.
2. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito degli strumenti di ratifica, approvazione o accettazione da parte degli Stati per i quali è entrata in vigore la Convenzione del 1990 e da parte della Repubblica di Finlandia.

Nei confronti degli altri Stati, il presente accordo entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dei rispettivi strumenti di ratifica, approvazione o accettazione, purché il presente accordo sia entrato in vigore in conformità del disposto del comma precedente.

3. Il Governo del Granducato del Lussemburgo notifica la data dell'entrata in vigore a ciascuna delle Parti contraenti.

Articolo 7

1. Il Governo del Granducato del Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica di Finlandia copia conforme della Convenzione del 1990 nelle lingue francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

2. il testo della Convenzione del 1990, nella versione in lingua finlandese, viene allegato al presente Accordo e fa fede alle stesse condizioni dei testi della Convenzione in lingua francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno apposto la loro firma in calce al presente Accordo.

Fatto a Lussemburgo il diciannove dicembre millenovecentonovantasei, nelle lingue finlandese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato presso gli archivi del Governo del Granducato del Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

ATTO FINALE

- I. In occasione della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica di Finlandia alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, il Regno di Spagna, la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica e la Repubblica d'Austria con gli accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, il Governo della Repubblica di Finlandia accetta l'Atto finale, il Processo verbale e la Dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato, firmati all'atto della firma della Convenzione del 1990.

Il Governo della Repubblica di Finlandia accetta le Dichiarazioni comuni e prende nota delle Dichiarazioni unilaterali in essi contenute.

Il Governo del Granducato del Lussemburgo rimette al Governo della Repubblica di Finlandia copia conforme dell'Atto finale, del Processo verbale e della Dichiarazione comune dei Ministri e Segretari di Stato firmati in occasione della firma della Convenzione del 1990, nelle lingue finlandese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca.

II. In occasione della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica di Finlandia alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell'Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmata a Schengen il 19 giugno 1990, alla quale hanno aderito la Repubblica italiana, il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese, la Repubblica ellenica, e la Repubblica d'Austria con gli Accordi firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, le Parti contraenti hanno adottato le seguenti dichiarazioni :

1. Dichiarazione comune relativa all'Articolo 6 dell'Accordo di adesione.

Le Parti contraenti si informano reciprocamente, prima dell'entrata in vigore dell'Accordo di adesione, di tutte le circostanze che rivestono importanza per le materie oggetto della Convenzione del 1990 e per la messa in applicazione dell'Accordo di adesione.

Il presente Accordo di adesione sarà messo in applicazione tra gli Stati per i quali è messa in applicazione la Convenzione del 1990 e la Repubblica di Finlandia quando saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione del 1990 in tutti questi Stati e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in essi effettivi.

Nei confronti di ciascuno degli altri Stati, il presente Accordo di adesione sarà messo in applicazione quando in tale Stato saranno realizzate le condizioni necessarie per l'applicazione della Convenzione del 1990 e quando i controlli alle frontiere esterne saranno in esso effettivi.

2. Dichiarazione comune relativa all'Articolo 9, 2° comma della Convenzione del 1990.

Le Parti contraenti precisano che, all'atto della firma dell'Accordo di adesione della Repubblica di Finlandia alla Convenzione del 1990, il regime comune dei visti, di cui all'Articolo 9, 2° comma della Convenzione del 1990, si riferisce al regime comune agli Stati firmatari della suddetta Convenzione, applicato dal 19 giugno 1990.

3. Dichiarazione comune relativa alla Convenzione stabilita sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea, relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea

Gli Stati parte della Convenzione del 1990 confermano che nel quadro della Convenzione del 1990 applicheranno l'articolo 5, 4° comma della Convenzione stabilita sulla base dell'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, firmata a Dublino il 27 settembre 1996, nonché le rispettive Dichiarazioni allegate a tale Convenzione.

- III. Le parti contraenti prendono atto della dichiarazione della Repubblica di Finlandia relativa agli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria:

Il Governo della Repubblica di Finlandia prende atto del contenuto degli Accordi di adesione della Repubblica italiana, del Regno di Spagna, della Repubblica portoghese, della Repubblica ellenica e della Repubblica d'Austria alla Convenzione del 1990, firmati rispettivamente il 27 novembre 1990, il 25 giugno 1991, il 6 novembre 1992 e il 28 aprile 1995, nonché del contenuto degli Atti finali e delle Dichiarazioni allegati a tali Accordi.

Il Governo del Granducato di Lussemburgo rimetterà copia conforme dei summenzionati strumenti al Governo della Repubblica di Finlandia.

Dichiarazione della Repubblica di Finlandia relativa agli Accordi di adesione del Regno di Danimarca e del Regno di Svezia alla Convenzione del 1990

All'atto della firma del presente Accordo, la Repubblica di Finlandia prende atto del contenuto degli Accordi di adesione del Regno di Danimarca e del Regno di Svezia alla Convenzione del 1990 nonché del contenuto dell'Atto finale e della Dichiarazione relativi a tale Accordo.

Dichiarazione del Governo della Repubblica di Finlandia relativa alle isole Åland

La Repubblica di Finlandia dichiara che gli obblighi derivanti dall'articolo 2 del Protocollo n. 2 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea, concernente le isole Åland saranno adempiuti nel quadro dell'applicazione della Convenzione di Schengen.

Fatto a Lussemburgo, il diciannove dicembre millenovecentonovantasei, nelle lingue finlandese, francese, greca, italiana, olandese, portoghese, spagnola e tedesca, gli otto testi facenti ugualmente fede, in un esemplare originale, che verrà depositato negli archivi del Governo del Granducato del Lussemburgo, il quale ne rimetterà copia conforme a ciascuna delle Parti contraenti.